



Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Rapporto esplicativo

Giugno 2016

Indice

Introduzione	3
1 Commento ai singoli articoli	6
1.1 Sezione 1: Principio e zone di applicazione	6
1.1.1 Articolo 1 Principio	6
1.1.2 Articolo 2 Definizioni	6
1.1.3 Articolo 3 Zone di applicazione	6
1.1.4 Articolo 4 Fusioni di Comuni	7
1.1.5 Articolo 5 Rapporto, aggiornamento e verifica	8
1.2 Sezione 2: Condizioni	8
1.2.1 Articolo 6 Condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali	8
1.2.2 Articolo 7 Calcolo del numero di posti di lavoro	10
1.2.3 Articolo 8 Importanza per l'economia regionale	10
1.2.4 Articolo 9 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale	11
1.3 Sezione 3: Durata e ammontare delle agevolazioni fiscali	11
1.3.1 Articolo 10 Inizio e durata	11
1.3.2 Articolo 11 Ammontare	12
1.4 Sezione 4: Procedura	13
1.4.1 Articolo 12 Domanda dell'impresa	13
1.4.2 Articolo 13 Proposta del Cantone	13
1.4.3 Articolo 14 Competenze	15
1.4.4 Articolo 15 Decisione del DEFR	15
1.4.5 Articolo 16 Vigilanza	16
1.4.6 Articolo 17 Ufficio di revisione	17
1.4.7 Articolo 18 Informazione	17
1.5 Sezione 5: Revoca e ottenimento indebito	18
1.5.1 Articolo 19 Revoca	18
1.5.2 Articolo 20 Agevolazioni fiscali ottenute indebitamente	18
1.6 Sezione 6: Disposizioni finali	18
1.6.1 Articolo 21 Abrogazione di un altro atto normativo	18
1.6.2 Articolo 22 Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali	19
1.6.3 Articolo 23 Disposizioni transitorie per le fidejussioni	19
1.6.4 Articolo 24 Entrata in vigore	20

Introduzione

Conformemente all'articolo 103 della Costituzione federale¹, la Confederazione, in virtù dell'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2006² sulla politica regionale (di seguito LPR), «può concedere sgravi sull'imposta federale diretta».

Secondo l'articolo 1 LPR le agevolazioni fiscali sono intese a «potenziare la concorrenzialità di singole regioni, e incrementarne la produzione di valore aggiunto, contribuendo in questo modo a creare e mantenere posti di lavoro a livello regionale, a conservare un insediamento decentrato e a eliminare le disparità regionali». Secondo l'articolo 12 capoverso 2 LPR le agevolazioni fiscali sono concesse se «un'impresa industriale oppure un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti». Possono beneficiare di agevolazioni fiscali sia nuove imprese che imprese esistenti, svizzere ed estere. La procedura per la presentazione della domanda di agevolazioni fiscali è disciplinata dall'articolo 19 LPR³.

Nel quadro dei lavori preparatori per il programma pluriennale sulla politica regionale 2016–2023 la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha commissionato una valutazione esterna dell'attuazione della politica regionale conformemente all'articolo 18 LPR⁴. La valutazione ha riguardato anche le agevolazioni fiscali concesse secondo l'articolo 12 LPR⁵. Il resoconto all'Assemblea federale è avvenuto nel quadro del messaggio del 18 febbraio 2015⁶ concernente la promozione della piazza economica negli anni 2016–2019.

Basandosi sui risultati della valutazione esterna, nel mese di ottobre del 2013 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

¹ RS 101

Articolo 103 Politica strutturale

«La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica».

² RS 901.0

³ **Articolo 19 Domande di sgravio fiscale e procedura**

¹ «La decisione di concedere sgravi fiscali spetta al Cantone. Questo inoltra la relativa domanda, corredata della sua decisione e delle sue proposte, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

² La SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Questo decide della concessione e dell'entità degli sgravi sull'imposta federale diretta.

³ La decisione concernente gli sgravi sull'imposta federale diretta è pronunciata dall'autorità cantonale competente per la tassazione delle imprese, alle condizioni definite dal DEFR e d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze».

⁴ **Articolo 18 Valutazione del programma pluriennale**

«Il Consiglio federale provvede alla valutazione scientifica del programma pluriennale e ne riferisce all'Assemblea federale».

⁵ B, S, S. in collaborazione con IRENE, «Évaluation des allègements fiscaux dans le cadre de la politique régionale», ottobre 2013.

KPMG, «Système d'allègements fiscaux en comparaison internationale», ottobre 2013.

Credit Suisse Economic Research, «Examen des zones d'application des allègements fiscaux dans le cadre de la NPR», luglio 2014.

I rapporti finali della B, S, S., della KPMG e di Credit Suisse Economics Research sono pubblicati sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali (disponibili soltanto in tedesco e in francese)

(https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Standortfoerderung/KMU-Politik/Steuererleichterungen_im_Rahmen_der_Regionalpolitik.html).

⁶ FF 2015 1969

(DEFR) di preparare una revisione dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale⁷ (di seguito ordinanza del Consiglio federale). La revisione prevede principalmente i seguenti quattro orientamenti:

- l'introduzione di un importo massimo affinché le agevolazioni fiscali siano sempre in rapporto con i posti di lavoro previsti;
- l'adeguamento delle zone di applicazione in considerazione della politica d'assetto del territorio;
- l'introduzione di una maggiore trasparenza sulle agevolazioni fiscali concesse;
- modifiche di ordine tecnico che integrino le esperienze acquisite.

Con la revisione totale sono state sostituite sia l'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale⁸ in vigore sia il commento all'ordinanza. Per la revisione totale dell'ordinanza del Consiglio federale, il DEFR ha effettuato una procedura di consultazione conformemente all'articolo 3 capoverso 2 della legge federale sulla procedura di consultazione⁹. Sui risultati della procedura di consultazione è stato redatto e pubblicato un rapporto¹⁰ conformemente agli articoli 1, 20 e 21 dell'ordinanza sulla procedura di consultazione¹¹.

Le direttive di applicazione del DEFR del 27 novembre 2012¹² per la concessione di agevolazioni fiscali nel quadro della legge federale sulla politica regionale (di seguito direttive di applicazione) sono state abrogate. Le disposizioni di tali direttive, completate da una serie di precisazioni, sono state in parte trasposte nell'ordinanza del Consiglio federale. Altre parti e ulteriori disposizioni di applicazione sono contenute nella nuova ordinanza del DEFR¹³ concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (di seguito ordinanza di applicazione del DEFR). L'ordinanza di applicazione del DEFR è stata sottoposta a un'indagine conoscitiva presso i Cantoni. Sui risultati dell'indagine conoscitiva è stato redatto e pubblicato un rapporto¹⁴ conformemente agli articoli 1, 20 e 21 dell'ordinanza sulla procedura di consultazione¹⁵.

L'ordinanza del Consiglio federale stabilisce, come finora, i principi per la determinazione delle zone di applicazione e delega la competenza di tale determinazione al DEFR. Il DEFR ha verificato le zone di applicazione sulla base dei nuovi principi stabiliti dall'ordinanza del Consiglio federale. L'ordinanza del DEFR sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali¹⁶ (di seguito ordinanza del DEFR sul perimetro) è stata modifi-

⁷ RS **901.022**

⁸ RU **2007** 6865

⁹ RS **172.061**

¹⁰ Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali (cfr. link alla nota 5).

¹¹ RS **172.061.1**

¹² Le direttive di applicazione sono pubblicate sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali (cfr. link alla nota 5).

¹³ RS **901.022.2**

I commenti sono pubblicati sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali (cfr. link alla nota 5).

¹⁴ Il rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali (cfr. link alla nota 5).

¹⁵ RS **172.061.1**

¹⁶ RS **901.022.1**

Nuovo titolo: ordinanza del DEFR sulla determinazione dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali.

cata e sottoposta a un'indagine conoscitiva presso i Cantoni. Sui risultati dell'indagine conoscitiva è stato redatto e pubblicato un rapporto¹⁷ conformemente agli articoli 1, 20 e 21 dell'ordinanza sulla procedura di consultazione¹⁸.

¹⁷ Il rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali (cfr. link alla nota 5).

¹⁸ RS **172.061.1**

1 Commento ai singoli articoli

1.1 Sezione 1: Principio e zone di applicazione

1.1.1 Articolo 1 Principio

L'articolo 1 corrisponde all'articolo 1 previgente; lo precisa e lo completa con disposizioni tratte dalle direttive di applicazione e dalla prassi seguita finora.

Capoverso 1

Viene inserito il termine «*progetti*» per indicare che la Confederazione può sostenere anche parti di imprese oltre a intere imprese. Il progetto viene definito nell'ordinanza di applicazione del DEFR.

Come finora, vengono sostenuti solo i progetti realizzati nelle zone di applicazione. A essere determinante è il luogo di realizzazione del progetto e non quello in cui si trova la persona giuridica (società o sede).

Capoverso 2

L'articolo 1 capoverso 2 delega al DEFR la competenza di descrivere le imprese industriali e le aziende del settore terziario vicine ad attività produttive. La definizione, che compariva già nelle direttive di applicazione, è oggetto dell'ordinanza di applicazione del DEFR.

1.1.2 Articolo 2 Definizioni

L'articolo 2 è nuovo. Descrive le categorie dei centri di cui agli articoli 3 e 4 in base al Progetto territoriale Svizzera¹⁹ e alle tipologie di Comuni definite dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).

Oltre alle categorie di centri definite nel Progetto territoriale, l'ARE prevede anche una categoria di «altri» centri nelle zone rurali. Si tratta di Comuni più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia svolgono una funzione di centro. Non esiste una definizione dettagliata di questa categoria, che pertanto non viene descritta ulteriormente nell'articolo 2.

1.1.3 Articolo 3 Zone di applicazione

L'articolo 3 sostituisce i previgenti articoli 2 e 3.

L'articolo 3 è materialmente nuovo. Attua l'adeguamento delle zone di applicazione deciso dal Consiglio federale tenendo conto della politica d'assetto del territorio.

I principi riguardanti la delimitazione delle zone di applicazione sono definiti nell'articolo 12 LPR; secondo il capoverso 3 «*consultati i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce le zone in cui le imprese possono beneficiare di tali sgravi*».

Capoverso 1 lettera a

In base agli obiettivi della politica regionale e della politica d'assetto del territorio della Confederazione e dei Cantoni, possono essere presi in considerazione come zone di applicazione i centri di piccole e medie dimensioni e i loro Comuni suburbani (*art. 3 cpv. 1 lett. a n. 1*), i centri rurali (*art. 3 cpv. 1 lett. a n. 2*) nonché i centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia

¹⁹ Progetto territoriale Svizzera, versione rielaborata del 20.12.2012, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, allegato: Principali concetti del Progetto territoriale Svizzera. Il progetto è pubblicato sul sito Internet dell'ARE sotto il tema «Ordinamento e pianificazione del territorio»: <http://www.aren.admin.ch>

svolgono una funzione di centro (art. 3 cpv. 1 lett. a n. 3, di seguito definiti «altri» centri nelle zone rurali)²⁰.

I centri metropolitani e i centri di grandi dimensioni che, secondo il previgente articolo 3 capoverso 2, erano esclusi dalle zone di applicazione data la loro centralità, così come le regioni che dal punto di vista dell'assetto del territorio non costituiscono una priorità dello sviluppo economico, sono esclusi a priori e non sono disponibili per la determinazione delle zone di applicazione.

Capoverso 1 lettera b

In questo capoverso è analizzata la debolezza strutturale dei Comuni e delle regioni menzionati nel capoverso precedente²¹ per determinare le zone di applicazione. Gli indicatori parziali utilizzati finora per il calcolo della debolezza strutturale nei settori «sviluppo economico e demografico» e «disoccupazione e reddito» sono stati esaminati e riportati a nuovi periodi di osservazione. Le ponderazioni sono state adeguate; è stato aggiunto l'indicatore parziale «rapporto tra addetti e popolazione» ed eliminato l'indicatore parziale «evoluzione del tasso di disoccupazione». Indicazioni dettagliate sull'indicatore di debolezza strutturale si trovano nel capitolo 5 del documento «Examen des zones d'application des allègements fiscaux dans le cadre de la NPR» (cfr. nota 5, p. 3).

Capoverso 2

Le zone di applicazione comprendono, come finora, i Comuni strutturalmente più deboli, che includono fino al 10 per cento della popolazione svizzera.

Capoverso 3

Il capoverso 3 riprende la delega delle competenze al DEFR per la delimitazione delle zone di applicazione (come finora, art. 3 cpv. 1). Il Dipartimento determina le zone di applicazione dopo aver sentito i Cantoni. L'elenco dei Comuni del perimetro di promozione è contenuto nell'ordinanza del DEFR sul perimetro.

1.1.4 Articolo 4 Fusioni di Comuni

L'articolo 4 è nuovo. Definisce le regole in base alle quali vanno trattate le fusioni di Comuni e le loro ripercussioni sulle zone di applicazione se alcune aree non facevano parte delle zone di applicazione prima della fusione. I Cantoni e i Comuni conoscono quindi già in anticipo gli effetti delle fusioni di Comuni.

Capoverso 1

Le zone di applicazione dovranno essere aggiornate periodicamente ed eventualmente modificate (art. 5 cpv. 2). Per il periodo compreso tra questi aggiornamenti, un Comune che si fonde con un Comune situato in una zona di applicazione viene in linea di massima inserito nelle zone di applicazione. Questo procedimento non crea incentivi negativi per le riforme delle strutture comunali perseguite e promosse finanziariamente in vari Cantoni.

Capoverso 2

Sono previste limitazioni alla regola di base di cui al capoverso 1 nella misura in cui siano interessati dalla fusione un centro di medie dimensioni che non rientra nelle zone di applicazione o un centro metropolitano o di grandi dimensioni. In questo caso il Comune risultante dalla fusione è escluso dalle zone di applicazione. L'obiettivo di questa eccezione è evitare

²⁰ L'elenco dei centri con Comuni suburbani e di quelli dei Comuni per Cantone che possono essere considerati per la determinazione delle zone di applicazione sono pubblicati sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali (cfr. link alla nota 5).

²¹ L'elenco dei Comuni e dei centri classificati in ordine decrescente in base all'indicatore della debolezza strutturale è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali (cfr. link alla nota 5).

che i centri di medie dimensioni nonché i centri metropolitani o i centri di grandi dimensioni che non fanno parte delle zone di applicazione, i primi a causa della loro forza strutturale e i secondi a causa della loro esplicita esclusione, possano essere integrati nel perimetro a seguito di una fusione con un centro di piccole dimensioni (centro di piccole dimensioni, centro rurale o «altro» centro nelle zone rurali). Le agevolazioni fiscali concesse nel Comune che viene escluso saranno valide fino alla loro scadenza.

Capoverso 3

L'inclusione di un Comune supplementare a seguito di una fusione non ha ripercussioni sugli altri Comuni delle zone di applicazione. Ciò può implicare che la percentuale di popolazione nelle zone di applicazione sia temporaneamente superiore al limite del 10 per cento fino al successivo aggiornamento delle zone di applicazione.

1.1.5 Articolo 5 Rapporto, aggiornamento e verifica

Il capoverso 1 corrisponde al previgente articolo 11. I capoversi 2 e 3 informano sulla frequenza dell'aggiornamento e della verifica delle zone di applicazione nonché sul modello di gestione. Ciò consente ai Cantoni di pianificare meglio eventuali modifiche delle zone di applicazione.

Capoverso 1

Il capoverso 1 riprende, senza alcuna modifica, l'obbligo del DEFR di presentare un rapporto al Consiglio federale sulla determinazione delle zone di applicazione.

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce la frequenza dell'aggiornamento periodico dell'elenco dei Comuni situati nelle zone di applicazione nel quadro del modello di gestione.

In base al rapporto che il DEFR sottopone al Consiglio federale una volta per legislatura si verifica se è necessario modificare le zone di applicazione nel quadro del modello di gestione esistente. Questa verifica crea la base per una possibile modifica dell'ordinanza del DEFR sul perimetro.

Capoverso 3

Il capoverso 3 stabilisce la frequenza della verifica periodica del modello di gestione.

Il modello di gestione dovrà essere verificato al più tardi ogni otto anni nell'ambito della valutazione del programma pluriennale ai sensi dell'articolo 18 LPR. I risultati della valutazione costituiscono la base per eventuali modifiche delle zone di applicazione e/o del modello di gestione nonché per l'eventuale modifica dell'ordinanza del Consiglio federale.

1.2 Sezione 2: Condizioni

1.2.1 Articolo 6 Condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali

Le condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali rispecchiano la prassi seguita finora, precisata e completata dalle disposizioni delle direttive di applicazione. Ai fini di una maggiore chiarezza, i criteri che consentono di valutare l'importanza particolare di un progetto per l'economia regionale e i requisiti formali che si applicano alla decisione cantonale di agevolazione fiscale (previgente art. 4 cpv. 3 e 5) vengono separati dalle condizioni e disciplinati in articoli distinti (Articolo 8 Importanza per l'economia regionale e Articolo 9 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale). La restrizione in caso di trasferimento di posti di lavoro (previgente art. 6) è precisata e completata da altre limitazioni previste dalle direttive di applicazione; tutte queste restrizioni sono espresse con le condizioni per garantire un'unità tematica. Dal punto di vista formale il Consiglio federale delega ora al DEFR la competenza di definire più in dettaglio le condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali.

I principi che reggono le condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali sono definiti all'articolo 12 capoverso 1 LPR, secondo cui «se un Cantone concede sgravi fiscali ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, anche la Confederazione può concedere sgravi sull'imposta federale diretta». Per quanto riguarda l'impresa e i progetti, l'articolo 12 stabilisce, al capoverso 2 lettere a e b, che un'impresa può beneficiare di agevolazioni fiscali se «crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti» e se «il progetto soddisfa le condizioni poste dalla [...] legge [sulla politica regionale] a livello di economia regionale».

Capoverso 1

La nuova lettera a riprende il principio di base sancito dalla LPR (art. 12 cpv. 2), secondo cui la Confederazione può concedere agevolazioni fiscali soltanto se il Cantone ne concede a sua volta.

La lettera b sostituisce il previgente articolo 4 capoversi 1 e 2 apportando le seguenti modifiche:

- nell'articolo 8 capoverso 1 lettere g e h sono trasposti come criteri di valutazione dell'importanza particolare per l'economia regionale il «carattere innovativo» e «un mercato che si estende al di là della zona di applicazione»;
- la nozione di «grande valore aggiunto» è eliminata non essendo sufficientemente finalizzata agli obiettivi dello strumento, ovvero la creazione di nuovi posti di lavoro o il riorientamento di quelli esistenti;
- la possibilità di prendere in considerazione i posti di lavoro che «fornitori» e «partner» prevedono di creare o di riorientare è eliminata per mancanza di possibilità di controllo. La definizione dei posti di lavoro contenuta nell'articolo 6 contempla esclusivamente i posti di lavoro nell'impresa stessa.

Capoverso 2

Le condizioni stabilite nel previgente articolo 4 capoverso 4 vengono adeguate. Il numero minimo dei nuovi posti di lavoro da creare nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive viene ridotto da 20 a 10. La condizione che siano creati 10 posti di lavoro serve a garantire un minimo di sostanza. Il riferimento a «investimenti relativamente esigui» è eliminato poiché, in assenza di una definizione sufficientemente precisa, lascia un margine d'interpretazione troppo ampio.

Capoverso 3

Il capoverso 3 riprende il tenore delle direttive di applicazione in merito al previgente articolo 6. Questo tenore deriva dall'interpretazione approvata nel 2012 in seguito alla consultazione della CDEP.

Per non compromettere le attività economiche e strategiche di un'impresa vengono concesse agevolazioni fiscali alla nuova sede per i nuovi posti di lavoro (netti). L'impresa non riceve alcun sostegno per i posti di lavoro trasferiti da un Cantone a un altro, vale a dire che questi posti di lavoro non vengono presi in considerazione nella valutazione della documentazione.

Esempio di nuova creazione:

Un'impresa prevede di costruire in una zona di applicazione una nuova società o un nuovo stabilimento che consentirà di creare 50 posti di lavoro, di cui 40 saranno trasferiti nella zona di applicazione da una sede situata in un altro Cantone (trasferimento da un Cantone a un altro). La domanda sarà valutata in base a 10 nuovi posti di lavoro netti. I 40 posti di lavoro esistenti trasferiti da un altro Cantone non sono considerati nella valutazione della documentazione.

Esempio di riorientamento:

Nel caso di un riorientamento di posti di lavoro esistenti, i posti di lavoro trasferiti *da un Cantone a un altro* non possono essere considerati. I posti di lavoro esistenti che nel quadro di un riorientamento vengono trasferiti all'interno dello stesso Cantone possono essere considerati per la concessione di agevolazioni fiscali tenuto conto del capoverso 4.

Capoverso 4

La restrizione secondo l'articolo 6 capoverso 4 è tratta dalle direttive di applicazione e precisata.

Secondo l'articolo 12 capoverso 2 lettera b LPR, possono essere concesse agevolazioni fiscali alle imprese che creano nuovi posti di lavoro o che riorientano quelli esistenti. I progetti di razionalizzazione che comportano una perdita netta di posti di lavoro all'interno dell'impresa o di imprese dello stesso gruppo non possono beneficiare di agevolazioni fiscali.

Esempio:

Su 120 posti di lavoro, 50 vengono soppressi; per i restanti 70 è chiesta un'agevolazione fiscale. Benché in questo caso una parte dei posti di lavoro siano mantenuti, la soppressione degli altri 50 esclude la possibilità di un'agevolazione fiscale.

Capoverso 5

La restrizione formulata all'articolo 6 capoverso 5 è tratta dalle direttive di applicazione e precisata. Questa disposizione sottolinea che, in linea di principio, ogni impresa può presentare una domanda per ottenere agevolazioni fiscali dalla Confederazione. Sebbene a questo proposito viga il principio della parità di trattamento, l'impresa richiedente non ha un diritto legale a un'agevolazione fiscale. Con questa restrizione la Confederazione si riserva la possibilità di respingere una domanda anche se il progetto soddisfa tutte le condizioni.

Esempio:

Un progetto di un'impresa statale estera che contravviene ai principi della politica esterna e della politica di sicurezza svizzere può essere respinto sulla base di questa disposizione.

Capoverso 6

Il DEFR può definire più in dettaglio le condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali. Questo aspetto viene disciplinato nell'ordinanza di applicazione del DEFR.

1.2.2 Articolo 7 Calcolo del numero di posti di lavoro

L'articolo 7 è nuovo. Le basi per il calcolo del numero di posti di lavoro previsti o da riorientare riprendono le direttive di applicazione e sono riformulate.

I posti di lavoro sono calcolati in equivalenti a tempo pieno e sono definiti in base a un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato concluso secondo il diritto svizzero tra l'impresa menzionata nella decisione o la società madre in Svizzera e un collaboratore. Sono quindi inclusi anche i frontalieri e i collaboratori stranieri titolari di un permesso di lavoro in Svizzera che soddisfano questi criteri.

1.2.3 Articolo 8 Importanza per l'economia regionale

L'articolo 8 è nuovo. Corrisponde al previgente articolo 4 capoverso 3.

Capoverso 1

I criteri per la definizione dell'importanza particolare per l'economia regionale sono completati come segue:

- «*inserimento in una strategia di sviluppo economico cantonale o in una base simile*» (lett. a, nuova);
- «*numero di posti di lavoro da creare o da riorientare nella zona di applicazione*» (lett. b ripresa dal previgente art. 4 cpv. 3 e precisata in base alla prassi seguita finora);
- «*possibilità di formazione pianificate nella zona di applicazione*» (lett. f, nuova);
- «*soluzione innovativa volta al miglioramento di prodotti, processi di produzione o processi di gestione aziendale*» (lett. g, ripresa dal previgente art. 4 cpv. 1 e precisata dalle spiegazioni delle direttive di applicazione);
- «*mercato che si estende al di là della zona di applicazione*» (lett. h, ripresa dal previgente art. 4 cpv. 1).

I criteri dell'articolo 8 capoverso 1 non sono cumulativi. Si veda a questo proposito l'ordinanza di applicazione del DEFR.

Capoverso 2

La definizione degli immobilizzi materiali e dei valori immateriali è tratta dalle direttive di applicazione.

1.2.4 Articolo 9 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale

L'articolo 9 è nuovo. La lettera b introduce un nuovo requisito formale per la decisione cantonale di agevolazione fiscale. Il resto corrisponde alla prassi seguita finora.

I principi che reggono le condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali sono sanciti all'articolo 12 LPR. Per quanto riguarda la decisione cantonale di agevolazione fiscale, l'articolo 12 capoverso 2 lettera c stabilisce che «*il Cantone prevede il recupero d'imposta in caso di sgravi fiscali ottenuti abusivamente*».

Lettera a

Conformemente alla prassi seguita finora, la decisione cantonale di agevolazione fiscale deve indicare la durata dell'agevolazione fiscale cantonale.

Lettera b

Dal punto di vista formale, in futuro la decisione cantonale di agevolazione fiscale dovrà stabilire l'importo massimo concesso per l'intera durata della stessa. Ciò vale esclusivamente per le decisioni cantonali di agevolazione fiscale per le quali è presentata una proposta di agevolazione fiscale federale. È lasciata ai Cantoni la facoltà di decidere l'ammontare e la modalità con la quale viene definito questo importo massimo. Sarà possibile combinare un'agevolazione fiscale cantonale percentuale con un importo massimo.

Lettera c

La lettera c è tratta dal previgente articolo 4 capoverso 5. Per conformità con il testo originale francese e con la prassi, nel testo tedesco il termine «*missbräuchlich*» è sostituito con «*unrechtmässig*». La definizione di un'agevolazione fiscale ottenuta indebitamente è contenuta nell'articolo 20.

1.3 Sezione 3: Durata e ammontare delle agevolazioni fiscali

1.3.1 Articolo 10 Inizio e durata

L'articolo 10 corrisponde, per quanto riguarda la durata dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, al previgente articolo 5 capoverso 1, e delega al DEFR la competenza

di disciplinare l'inizio di tale agevolazione. La previgente disposizione concernente l'importanza dell'agevolazione (art. 5 cpv. 1) compare ora nell'articolo 11 (Ammontare); il riferimento alle modalità è invece eliminato. La Confederazione potrà riprendere le condizioni della decisione cantonale di agevolazione fiscale, ma senza esservi tenuta. In passato la ripresa sistematica e il controllo da parte della Confederazione delle condizioni fissate dal Cantone in funzione delle peculiarità locali sono risultati difficili.

Il previgente articolo 5 capoverso 2 è eliminato senza essere sostituito poiché diventa irrilevante in seguito all'introduzione di un importo massimo.

Capoverso 1

La previgente disposizione dell'articolo 5 capoverso 1 secondo cui «L'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non può superare per [...] durata quella accordata dal Cantone» rimane sostanzialmente invariata. Si precisa che la durata massima dell'agevolazione è di dieci anni civili, secondo quanto previsto dalle direttive di applicazione.

Capoverso 2

Il capoverso 2 delega al DEFR la competenza di disciplinare l'inizio dell'agevolazione fiscale. Le norme dettagliate sono stabilite nell'ordinanza di applicazione del DEFR.

1.3.2 Articolo 11 Ammontare

Il nuovo articolo 11 costituisce il nucleo della riforma decisa dal Consiglio federale. Un importo massimo prefissato sostituisce la percentuale precedentemente applicata per il calcolo dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione.

Capoverso 1

Secondo il capoverso 1 l'agevolazione fiscale federale corrisponde all'importo inferiore fra i due seguenti importi:

- i risparmi fiscali attesi a livello cantonale e comunale per l'impresa interessata (*lett. a*);
- l'importo massimo delle agevolazioni fiscali proposto dal Cantone per l'imposta federale (*lett. b*).

La lettera a consente di mantenere il tenore della disposizione previgente (art. 5 cpv. 1), in base al quale al momento della concessione (*ex ante*) «L'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non può superare per [...] importanza [...] quella accordata dal Cantone».

La lettera b dà al Cantone, secondo la prassi seguita finora, la possibilità di proporre per l'imposta federale un importo massimo inferiore all'importo concesso a livello cantonale e comunale conformemente alla lettera a.

Nella determinazione degli importi di cui alle lettere a e b, spetta al Cantone tenere conto delle eventuali ripercussioni sul suo contributo nel quadro della perequazione finanziaria e sulla sua quota per l'imposta federale diretta.

Capoverso 2

Oltre agli importi definiti secondo il capoverso 1 lettere a e b, l'agevolazione fiscale non può in nessun caso superare l'importo massimo stabilito dalla Confederazione.

Capoverso 3

Il capoverso 3 delega al DEFR il compito di definire in dettaglio l'importo massimo dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione.

I dettagli (aliquote e calcolo) dell'importo massimo fissato dalla Confederazione sono oggetto dell'ordinanza di applicazione del DEFR.

1.4 Sezione 4: Procedura

1.4.1 Articolo 12 Domanda dell'impresa

L'articolo 12 corrisponde al previgente articolo 7, precisato e completato dalle disposizioni delle direttive di applicazione.

Capoverso 1

L'impresa o la sua rappresentanza deve presentare la domanda di agevolazione fiscale federale al Cantone nel quale è prevista la realizzazione del progetto. Il rinvio esplicito al Cantone nel quale è realizzato il progetto (anziché, come finora, al Cantone *interessato*) è particolarmente importante nel caso in cui il progetto e la persona giuridica (società o sede) si trovino in Cantoni diversi (Articolo 15 Decisione del DEFR cpv. 5).

L'obbligo di far valutare il piano aziendale da una banca o da un perito indipendente, derivante dal vecchio sistema di fidejussioni, è eliminato.

Capoverso 2

Le indicazioni che devono essere contenute nel piano aziendale sono tratte dalle direttive di applicazione.

1.4.2 Articolo 13 Proposta del Cantone

I capoversi 1, 2, 5 e 6 corrispondono al previgente articolo 8, precisato e completato dalle disposizioni delle direttive di applicazione, dalla prassi seguita finora e dalle indicazioni necessarie per determinare l'ammontare dell'agevolazione fiscale federale. Il capoverso 3 impone al Cantone di presentare la sua proposta utilizzando il modulo prestabilito dalla SECO e ridefinisce l'inizio del periodo per la presentazione di progetti di nuove imprese; il periodo previsto per la presentazione di progetti di imprese esistenti viene precisato. Il capoverso 4 stabilisce le conseguenze nel caso di inosservanza dei requisiti formali.

Capoverso 1

L'articolo 13 capoverso 1 corrisponde al previgente articolo 8 capoverso 1, ma con un adeguamento redazionale. La formulazione potestativa evidenzia che spetta al Cantone decidere se proporre l'agevolazione fiscale per l'imposta federale diretta.

Capoverso 2

Le indicazioni che deve contenere la proposta sono state completate dalle disposizioni delle direttive di applicazione e dalle informazioni necessarie per determinare l'ammontare dell'agevolazione fiscale federale secondo l'articolo 11.

Come finora, il Cantone deve confermare che la sua decisione concorda con le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990²² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14, LAID), in particolare nel caso di un cambiamento essenziale dell'attività aziendale. Il rapporto della Conferenza svizzera delle imposte²³ definisce come segue la nozione di cambiamento essenziale dell'attività aziendale:

²² Art. 23 cpv. 3 LAID (RS 642.14): «I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione».

²³ Rapporto «Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts», parte X sezione C, Schweizerische Steuerkonferenz / Kommission Steuerharmonisierung, 1995 Muri, Berna.

«Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a una neocostituzione (ultima frase dell'art. 5 e dell'art. 23 cpv. 3 LAID).

L'originario progetto di armonizzazione del Consiglio federale non comprendeva ancora questa frase. Il relativo messaggio del Consiglio federale, riguardo all'articolo 6 (attualmente art. 5), specificava che il disciplinamento proposto nel disegno era più esteso, non applicandosi soltanto alle sole imprese industriali bensì a tutte le imprese; tuttavia rilevava che la disposizione in questione non aveva per scopo di favorire le imprese già esistenti (FF 1983 III 57 e 70).

Dietro richiesta della Commissione del Consiglio degli Stati, l'articolo 6 è stato completato con la disposizione seguente:

«un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a una neocostituzione.»

Il relatore Binder ha motivato la richiesta suddetta con la necessità di concedere agevolazioni fiscali anche alle imprese già esistenti che stanno attuando un proprio processo di ristrutturazione (bollettino stenografico del 18 marzo 1986, p. 131). Nel quadro delle deliberazioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale questa aggiunta non è stata messa in discussione.

Si pone perciò la questione relativa alle condizioni a cui assoggettare la concessione di agevolazioni fiscali a imprese già esistenti da parte di un Cantone. Qui di seguito l'espressione "cambiamento essenziale dell'attività aziendale" viene sostituita con il termine "ristrutturazione": tuttavia tale sostituzione non è finalizzata ad alcun mutamento materiale. Devono essere adempite le condizioni seguenti:

- *la ristrutturazione deve comportare un avanzamento tecnologico e una forte propulsione innovativa. Ad esempio, la trasformazione, a livello strutturale, di una casa madre in una holding oppure di una società di produzione in una pura società commerciale non sono cambiamenti essenziali dell'attività aziendale ai sensi di quanto sopra.*
- *la ristrutturazione deve implicare investimenti rilevanti (relativamente alle dimensioni dell'impresa). Diversamente dal caso della neocostituzione di imprese, la fattispecie di questa disposizione interessa perciò unicamente le imprese ad alto investimento di capitale.*
- *la ristrutturazione deve servire gli interessi economici del Cantone. Pertanto essa deve comportare la creazione di posti di lavoro o assicurare il mantenimento di quelli già esistenti. In via derogatoria, è possibile concedere agevolazioni fiscali anche in casi in cui la ristrutturazione determina una riduzione dei posti di lavoro (ad es. nel caso di un adeguamento strutturale alla situazione del mercato mondiale).*
- *occorre provvedere affinché le imprese già stanziate in un Cantone, assoggettate ad un regime fiscale ordinario, non subiscano effetti negativi sul piano della concorrenza dovuti alla concessione di agevolazioni fiscali. Il Cantone può tuttavia tener conto del suo interesse, sul piano della politica regionale, per il raggiungimento di uno sviluppo economico equilibrato di tutto il suo territorio.»*

Va rilevato che le spiegazioni riportate sopra, benché valgano per l'interpretazione dell'articolo 5 dell'ordinanza e dell'articolo 23 capoverso 3 LAID, non si applicano tuttavia direttamente alle agevolazioni fiscali federali secondo la LPR. Le condizioni relative a un cambiamento essenziale dell'attività aziendale per l'agevolazione fiscale federale sono definite nell'ordinanza di applicazione del DEFR.

Capoverso 3

La proposta deve ora essere presentata utilizzando il modulo prestabilito dalla SECO. Il termine di presentazione di 270 giorni civili (9 mesi) per i progetti di nuove imprese è tratto dalle direttive di applicazione.

Nel caso di progetti di imprese esistenti, la proposta deve essere presentata entro lo stesso anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari. La presentazione dei conti deve essere effettuata, come finora, secondo le norme contabili riconosciute conformemente al Codice delle obbligazioni svizzero.

Per i progetti di nuove imprese l'inizio del termine è ridefinito. Questo termine non decorre più a partire dall'iscrizione nel registro di commercio cantonale, ma dall'assoggettamento all'imposta. Questo approccio ha il vantaggio di prendere in considerazione anche le imprese non iscritte al registro di commercio (in particolare gli stabilimenti). L'assoggettamento corrisponde inoltre a un momento ben preciso definito in modo chiaro dalla legislazione al quale possono riferirsi anche le amministrazioni fiscali.

Capoverso 4

Secondo il capoverso 4 la SECO concede al Cantone che non ha presentato la proposta nella forma prescritta un termine supplementare per correggerla. Il termine supplementare è vincolato alla possibilità di non entrare nel merito della proposta una volta decorso infruttuoso questo termine, ossia a seguito della violazione dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa²⁴. L'impresa richiedente viene informata in merito al termine supplementare. Per soddisfare i requisiti formali, la proposta deve essere completa.

Capoverso 5

Il capoverso 5 precisa che, come finora, la SECO non entra nel merito delle proposte che non sono presentate entro i termini prescritti.

Capoverso 6

Il capoverso 6 corrisponde al previgente articolo 8 capoverso 2 lettera b, in base al quale la SECO può richiedere altre indicazioni.

1.4.3 Articolo 14 Competenze

L'articolo 14 riprende le direttive di applicazione. Affida ai Cantoni il compito di designare il servizio cantonale cui compete la presentazione delle proposte di agevolazione fiscale federale, la concessione di proroghe dell'agevolazione fiscale cantonale e la vigilanza sull'esecuzione dell'agevolazione fiscale cantonale e federale nel quadro della tassazione.

1.4.4 Articolo 15 Decisione del DEFR

L'articolo 15 corrisponde al previgente articolo 9, precisato e completato dalle disposizioni delle direttive di applicazione e dalla prassi seguita finora. Il capoverso 2 indica ora il diritto federale applicabile per valutare la proposta cantonale.

I principi concernenti la procedura di richiesta e di decisione sono fissati all'articolo 19 LPR. Ai sensi del capoverso 1 «*La decisione di concedere sgravi fiscali spetta al Cantone. Questo inoltra la relativa domanda, corredata della sua decisione e delle sue proposte, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO)*». Conformemente al capoverso 2 «*La SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Questo decide della concessione e dell'entità degli sgravi sull'imposta federale diretta*».

Capoverso 1

²⁴ RS 172.021

Il capoverso 1 fa ora riferimento alle competenze del Cantone, della SECO e del DEFR nel processo decisionale.

Capoverso 2

Il capoverso 2 precisa che, secondo la legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità²⁵ (cfr. art. 36 lett. a) e la prassi seguita finora²⁶, la proposta del Cantone è esaminata in base al diritto federale in vigore al momento della presentazione della documentazione completa alla SECO.

Capoverso 3

Il capoverso 3 menziona i principali elementi della decisione del DEFR.

Capoverso 4

Il capoverso 4 menziona il *destinatario della decisione* (impresa richiedente) al quale è, come finora, *notificata* la decisione del DEFR.

Capoverso 5

Oltre che all'impresa richiedente, la decisione del DEFR è, come finora, *comunicata* anche al Cantone che ha presentato la proposta, al Cantone cui compete la tassazione e all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). La distinzione tra il Cantone che ha presentato la proposta e il Cantone cui compete la tassazione è pertinente nella misura in cui il progetto e la persona giuridica (società o sede) possono essere situati in Cantoni diversi (Articolo 12 Domanda dell'impresa, cpv. 1). Il Cantone nel quale è realizzato il progetto presenta la proposta alla Confederazione, mentre il Cantone in cui si trova la persona giuridica riscuote l'imposta federale diretta tenendo conto dell'agevolazione fiscale concessa.

Capoverso 6

La SECO può permettere a un'impresa, su sua richiesta, di posticipare interamente o in parte il ricorso all'agevolazione fiscale nel corso della sua durata. L'importo e la durata dell'agevolazione fiscale federale concessa rimangono invariati.

1.4.5 Articolo 16 Vigilanza

L'articolo 16 corrisponde al previgente articolo 10, precisato e completato dalle disposizioni delle direttive di applicazione. Il titolo è modificato.

Capoverso 1

Come finora, la SECO è incaricata di vigilare sulle agevolazioni fiscali concesse. Questa funzione è assunta dal settore Politica a favore delle PMI della Direzione per la promozione della piazza economica.

L'obbligo del Cantone di verificare che «*le condizioni per la concessione [...] siano rispettate, e in particolare che l'agevolazione fiscale non sia stata ottenuta indebitamente*» non è ripreso nella nuova ordinanza. Questa frase è divenuta superflua poiché gli obblighi del Cantone in materia di vigilanza sono esposti al capoverso 3.

Capoverso 2

²⁵ RS 616.1

²⁶ Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC 60.49 del 21 settembre 1995 (considerando 3); sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1270/2010 del 20 luglio 2011.

L'obbligo del Cantone, previsto dal previgente articolo 10 capoverso 2, di comunicare «*annualmente alla SECO l'importo degli utili netti imponibili per i quali non è stata riscossa l'imposta federale diretta*» permane sul piano materiale attraverso la perequazione finanziaria, ma è sostituito con le disposizioni delle direttive di applicazione. I dati non sono più trasmessi direttamente dal Cantone alla SECO; nell'ambito della perequazione finanziaria il Cantone li fornisce ora all'AFC, che li trasmette a sua volta alla SECO.

Capoverso 3

Come previsto dal previgente articolo 10 capoverso 3 i Cantoni forniscono alla SECO i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro, agli investimenti effettuati e tutti gli altri dati e documenti necessari per verificare il rispetto delle condizioni e degli oneri delle agevolazioni fiscali concesse.

Conformemente al capoverso 3, i Cantoni adempiono tale obbligo nei confronti della SECO presentandole il rapporto annuale. Secondo le direttive di applicazione previgenti si precisa che i dati devono pervenire alla SECO al più tardi dodici mesi dopo la chiusura dei conti dell'impresa. La procedura è definita nell'ordinanza di applicazione del DEFR.

Capoverso 4

L'obbligo dei Cantoni di informare la SECO di eventuali scostamenti dal progetto originario che possono ripercuotersi sulla decisione di agevolazione fiscale è tratto dalle direttive di applicazione. Esso si applica indipendentemente dagli obblighi previsti al capoverso 3.

1.4.6 Articolo 17 Ufficio di revisione

L'articolo 17 è nuovo e costituisce una modifica materiale.

Le imprese che non sono soggette all'obbligo di revisione previsto dall'articolo 727 o 727a del Codice delle obbligazioni sono esonerate dall'obbligo di conferma da parte dell'ufficio di revisione. Tale obbligo vale unicamente per le nuove decisioni emanate e non si applica retroattivamente (Articolo 22 Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali, cpv. 4).

1.4.7 Articolo 18 Informazione

L'articolo 18 è nuovo. La lettera a si riferisce alla statistica pubblicata finora; la lettera b prevede la pubblicazione di dati supplementari concernenti le nuove decisioni e costituisce una modifica materiale.

Lettera a

I dati aggregati sulle agevolazioni fiscali effettive concesse a livello nazionale sono stati pubblicati per la prima volta dalla SECO nell'ottobre del 2013²⁷.

Lettera b

Oltre ai dati aggregati di cui alla lettera a, la SECO pubblicherà una volta all'anno le informazioni seguenti per ogni progetto che beneficia di agevolazioni fiscali:

- il nome dell'impresa;
- il luogo di realizzazione;
- l'ordine di grandezza del numero di posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare.

Una condizione corrispondente è contenuta dal 1° luglio 2016 nelle decisioni di agevolazione fiscale prese dal DEFR.

²⁷ I dati aggregati sulle agevolazioni fiscali effettive sono pubblicati sulla pagina Internet dedicata alle agevolazioni fiscali (cfr. link alla nota 5).

L'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera b si applica soltanto alle decisioni emanate dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta. L'articolo 18 non ha effetto retroattivo (Articolo 22 Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali, cpv. 5).

1.5 Sezione 5: Revoca e ottenimento indebito

1.5.1 Articolo 19 Revoca

I capoversi 1 e 2 corrispondono al previgente articolo 12, precisato e completato in base alle disposizioni tratte dalle direttive di applicazione e alla prassi seguita finora. Il capoverso 4, che limita nel tempo la revoca dell'agevolazione fiscale federale, è nuovo.

Capoverso 1

In base alla prassi, l'espressione «*in linea di massima*» che compare nel previgente articolo 12, è eliminata. La revoca dell'agevolazione fiscale cantonale comporta sempre una revoca dell'agevolazione fiscale federale. Le conseguenze della revoca sono fissate come finora nella decisione di revoca del DEFR, la quale si rifà dal punto di vista materiale alla decisione cantonale e prevede in particolare modalità analoghe di recupero d'imposta.

Capoverso 2

Il capoverso 2 riprende e completa le direttive di applicazione. Stabilisce che il DEFR può revocare in parte o totalmente la sua decisione indipendentemente dalla decisione cantonale se i requisiti minimi fissati nella decisione non sono soddisfatti (lett. a), se le condizioni o gli oneri fissati nella decisione non sono o non sono più soddisfatti (lett. b) o se l'agevolazione fiscale è stata ottenuta indebitamente (lett. c). La decisione è generalmente revocata dalla data di inizio dell'agevolazione fiscale (*ex tunc*). In casi eccezionali (ad es. in caso di liquidazione di un'impresa beneficiaria di agevolazioni fiscali) la revoca può intervenire dal momento in cui si è verificata la circostanza che l'ha determinata (*ex nunc*).

Capoverso 3

In caso di revoca secondo il capoverso 2 deve essere rimborsato l'importo dell'agevolazione fiscale concesso. In base alla decisione di revoca, gli arretrati delle imposte federali dovranno essere versati dalla data di inizio dell'agevolazione fiscale (*ex tunc*) o dal momento del verificarsi della circostanza che ha portato alla revoca (*ex nunc*).

Capoverso 4

Il capoverso 4 limita ora temporalmente la possibilità di revoca dell'agevolazione fiscale federale conformemente ai capoversi 1 e 2 a un periodo corrispondente alla durata dell'agevolazione fiscale federale concessa, prolungato della metà di tale durata. Questa precisazione assicura alle imprese la certezza giuridica e il pari trattamento a livello federale, a prescindere dalle regolamentazioni cantonali relative alle revoche.

1.5.2 Articolo 20 Agevolazioni fiscali ottenute indebitamente

L'articolo 20 riprende il previgente articolo 4 capoverso 5. Il testo è riformulato in modo più preciso.

1.6 Sezione 6: Disposizioni finali

1.6.1 Articolo 21 Abrogazione di un altro atto normativo

Trattandosi di una revisione totale, l'ordinanza del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale è abrogata.

1.6.2 Articolo 22 Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali

L'articolo 22 sostituisce il previgente articolo 13; il capoverso 1 illustra la prassi seguita finora, gli altri capoversi (2–5) sono nuovi.

Capoverso 1

Il capoverso 1 sancisce la prassi seguita finora secondo cui, in caso di modifica della base legale, le agevolazioni fiscali in corso rimangono valide fino alla loro scadenza.

Capoverso 2

Il capoverso 2 consente di modificare le condizioni delle agevolazioni fiscali che sono state concesse secondo il diritto anteriore. Per le modifiche di una decisione si applica il diritto anteriore vigente al momento dell'emanazione della decisione.

Capoverso 3

Il capoverso 3 introduce un'eccezione al principio sancito al capoverso 2. I cambiamenti per quanto riguarda il luogo sono valutati in base alle zone di applicazione valide al momento del trasferimento previsto e non al momento dell'emanazione della decisione. Un trasferimento in un Comune che, secondo il diritto vigente, non fa parte delle zone di applicazione, comporta la revoca dell'agevolazione fiscale federale.

Il capoverso 3 fa inoltre riferimento alla differenza di trattamento di un trasferimento a seconda che questo sia effettuato all'interno di uno stesso Cantone o da un Cantone a un altro. Nel caso di un trasferimento all'interno dello stesso Cantone è possibile modificare la decisione se il Comune di destinazione si trova in una zona di applicazione attuale. Un trasferimento in un altro Cantone comporta invece sempre la revoca dell'agevolazione fiscale, indipendentemente dal fatto che il Comune di destinazione si trovi o meno in una zona di applicazione. Il Cantone del nuovo Comune d'insediamento ha la possibilità di presentare una nuova proposta di agevolazione fiscale. In tal caso sono presi in considerazione per le agevolazioni fiscali unicamente i nuovi posti di lavoro creati (Articolo 6 Condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali, cpv. 3).

Capoverso 4

L'obbligo di far confermare il numero di posti di lavoro da un ufficio di revisione (art. 17) non si applica alle imprese alle quali sono state concesse agevolazioni fiscali secondo il diritto anteriore.

Capoverso 5

I dati concernenti le decisioni (art. 18 lett. b) emanate secondo il diritto anteriore non sono pubblicati.

1.6.3 Articolo 23 Disposizioni transitorie per le fideiussioni

L'articolo 23 riprende le disposizioni del previgente articolo 14 introducendo una correzione al capoverso 2. Il capoverso 4 è nuovo.

Capoverso 1

Analogamente a quanto stabilito nelle disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali, le fideiussioni accordate dal DEFR prima dell'introduzione della LPR, il 1° gennaio 2008, rimangono applicabili fino alla loro scadenza e possono essere modificate conformemente al diritto in vigore al momento della decisione. I cambiamenti per quanto riguarda il luogo sono trattati per analogia con l'articolo 22 capoverso 3. Il rinvio all'articolo 22 implica che un trasferimento da un Cantone a un altro comporta la revoca della decisione. Il Cantone del nuovo Comune d'insediamento non può presentare una nuova proposta poiché le fideiussioni sono state eliminate con l'entrata in vigore della NPR, il 1° gennaio 2008.

Capoverso 2

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 1995²⁸ a favore delle zone di rilancio economico «*Gli impegni sotto forma di fideiussione possono essere contratti per la durata massima di otto anni*». L'articolo 23 capoverso 2 è modificato in conformità con questa legge: il nuovo tenore dell'articolo «*Le fideiussioni [...] possono essere prorogate **fino a otto anni al massimo***» sostituisce il precedente «*Gli impegni sotto forma di fideiussione [...] possono essere prorogati **per** otto anni al massimo*».

Capoverso 3

Il capoverso 3 riprende il previgente articolo 14 capoverso 3, secondo cui la revoca della decisione cantonale concernente una fideiussione al regresso comporta una revoca della decisione federale di concedere una fideiussione. Il termine «*analogo*» è eliminato. Il capoverso 4 introduce delle precisazioni che si rifanno alla prassi seguita finora.

Capoverso 4

Il capoverso 4 riprende la prassi seguita finora in merito alle conseguenze di una revoca. Queste ultime sono fissate nella decisione di revoca del DEFR. Dal punto di vista materiale corrispondono alla decisione cantonale.

1.6.4 Articolo 24 Entrata in vigore

L'ordinanza del Consiglio federale entra in vigore il 1° luglio 2016 insieme all'ordinanza del DEFR sul perimetro e all'ordinanza di applicazione del DEFR.

²⁸ RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 4301